



**Data di pubblicazione:** 15/01/2020

**Nome allegato:** *determinazione di revoca.pdf*

**CIG:** 8151106974 (Lotto 1); 81511459A3 (Lotto 2); 8151169D70 (Lotto 3); 81511963BB (Lotto 4); 815121750F (Lotto 5);

**Nome procedura:** *Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata, per l'affidamento del servizio di «ristorazione collettiva presso i Convitti Inps ex Inpdap, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5)».*

INPS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE RS 30/012/2020 del 14/01/2020

**OGGETTO:** Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata, per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti INPS ex INPDAP, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con determinazione RS30/792/2019 del 20/12/2019.

Determina di revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90.

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTA** la Legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, di emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto

- Nazionale Previdenza Sociale (INPS), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
- VISTA** la determinazione presidenziale n. 147 dell'11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale unica acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019 per la durata di tre anni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il prof. Pasquale Tridico;
- VISTA** la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2020;
- PREMESSO** che con nota PEI INPS.0017.11/09/2019.0131750, la Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali ha trasmesso a questa Direzione gli atti di competenza, successivamente integrati e modificati con ulteriori comunicazioni telematiche di cui l'ultima inviata in data 16 dicembre 2019, ai fini dell'indizione di una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, per una durata di tre anni, presso i seguenti Convitti INPS ex INPDAP:
- Lotto 1 - Convitto "Principe di Piemonte" - Anagni (FR);
  - Lotto 2 - Convitto "Santa Caterina" - Arezzo (FR);
  - Lotto 3 - Convitto "Luigi Sturzo" - Caltagirone (CT);
  - Lotto 4 - Convitto "Regina Elena" - Sansepolcro (AR);
  - Lotto 5 - Convitto Unificato - Spoleto (PG);

- PREMESSO CHE** con determinazione RS30/792/2019 del 20/12/2019, questa Direzione ha indetto la procedura di gara sopracitata;
- PREMESSO CHE** il bando di gara relativo alla procedura in parola è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/12/2019 e pubblicato in data 24 dicembre 2019, e che gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it);
- PRESO ATTO** che, con successive PEI 0045.23/12/2019.0000239 e 0045.10/01/2020.0000423, la Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, sulla scorta di nuove valutazioni operate in relazione alla gara in oggetto, ha richiesto la revoca della procedura di cui trattasi e una nuova indizione della medesima con differenti scadenze e valori;
- PRESO ATTO** che, secondo l'avviso della Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, *"[...] occorre modificare la durata dell'appalto, ai fini di far coincidere la scadenza con quella dell'ultimo contratto attinente ai Convitti di proprietà che andrà a scadere nel 2022 (servizi di pulizia e lavanderia) [...]"*;
- PRESO ATTO** che, secondo quanto chiarito dalla Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, la logica di questa modifica risiede *"[...] nella possibilità di fruire dell'esenzione IVA, che comporta un risparmio del 22% sui costi complessivi di gestione del convitto, qualora si verificano le circostanze di cui all'articolo 10 comma 20 del [...] D.P.R. n.633/72 [...]"*, nonché nella *"[...] necessità di efficientare il servizio, individuando un unico centro di responsabilità anche ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro che allo stato presenta criticità, rimanendo frammentata tra gli esecutori di più servizi che si rimpallano le competenze finendo per determinare una responsabilità oggettiva del Direttore regionale INPS"*;
- PRESO ATTO** che, come precisato dalla Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, *"per quanto riguarda il Convitto di San Sepolcro, in connessione con la relativa Scuola, si ritiene fin da subito di poter usufruire dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10 comma 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [...]"*;
- PRESO ATTO** altresì che, come ancora precisato dalla Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, *"Quanto ai rimanenti Convitti, essendo allo studio soluzioni che permettano di ampliare le attività che svolgono nelle strutture (es:*

*possibilità di affiancare ospitalità per anziani o realizzare sinergie con istituti di istruzione) si ritiene utile non impegnarsi con contratti che si protraggano per un periodo eccedente il biennio”;*

**DATO ATTO**

che, ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, comma 1, della L. 241/90, “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge*”;

**CONSIDERATO**

che, sulla base delle argomentazioni riportate nelle sopracitate PEI 0045.23/12/2019.0000239 e 0045.10/01/2020.0000423, la revoca della procedura di gara risulta giustificata da una differente valutazione dei relativi presupposti e, in ultima istanza, da una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario sotteso all'indizione della gara medesima;

**CONSIDERATO**

che, sempre come riportato nelle succitate PEI, la revoca in parola consentirebbe di realizzare gli interessi pubblici di seguito individuati: i) un possibile risparmio di spesa sui costi di gestione dei Convitti; ii) l'allineamento delle scadenze contrattuali tra i diversi servizi insistenti sui convitti medesimi (pulizia, ristorazione, servizi socio educativi, ecc.), al fine di rendere possibile, nel prossimo futuro, una gestione unitaria degli stessi, con individuazione di un unico centro di responsabilità;

**CONSIDERATO**

che le ragioni di interesse pubblico sopra esposte rispondono ai principi di economicità, di efficacia e di efficienza, che sempre devono orientare l'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;

**CONSIDERATO**

che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “[...] *con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non sia stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa [...]*” (TAR Campania-Salerno, Sez. I, 11 luglio 2019, n. 1271; Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418);

**TENUTO CONTO** che la revoca della *lex specialis*, prima che sia adottato il provvedimento di aggiudicazione, non richiede un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (Consiglio di Stato, 9 novembre 2018, n. 6323/2018; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338), e che, in ogni caso, gli interessi pubblici rilevanti nella fattispecie risultano prevalenti su quelli privati, allo stato coincidenti con mere aspettative, non qualificate e di mero fatto, alla prosecuzione della procedura di gara;

**VERIFICATO** che, in virtù della argomentazioni sopra esposte, sussistono nella fattispecie i presupposti per procedere alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90;

Tutto ciò premesso, considerato e verificato,

#### **D E T E R M I N A**

- di procedere, ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, della L.241/90, alla revoca in autotutela della determinazione RS30/792/2019 del 20/12/2019, con la quale è stata indetta la procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata, per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti INPS ex INPDAP, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5), per una durata triennale, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare mandato al RUP affinché provveda ad ogni incombente conseguente all'adozione della presente determinazione e affinché proceda ad apportare agli schemi di atti di gara le modifiche funzionali alla indizione della nuova procedura.

Maurizio Emanuele Pizzicaroli